



PARERE MOTIVATO
n. 170 in data 10 OTTOBRE 2017

**OGGETTO: COMUNI DI DOLO E FIESSO D'ARTICO (VE).
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, RAPPORTO
AMBIENTALE.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 10 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 9 ottobre 2017 prot. n. 419318.



Preso atto di quanto riportato nella documentazione trasmessa ed in particolare nel Rapporto Ambientale, da cui risulta che:

Il Comune di Dolo quale capofila del PATI con il Comune di Fiesso d'Artico, con nota prot. n. 314 dell'8.01.09 acquisita al protocollo regionale al n. 25573/45.06 del 16.01.09, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- Relazione Ambientale;
- Documento Preliminare;
- DGC del Comune di Dolo n.279 del 25.11.08 e DGC del Comune di Fiesso d'Artico n.89 del 27.11.08 di approvazione del Documento Preliminare e dello Schema di Pianificazione da sottoscrivere tra Comune di Dolo, Comune di Fiesso d'Artico Provincia di Venezia e Regione del Veneto;
- Tavola della zonizzazione del PRG vigente e dei vincoli.

La Direzione Urbanistica ha comunicato, con e-mail del 4.03.09, che il documento preliminare risulta completato dal punto di vista urbanistico.

A seguito della richiesta di integrazioni n.283466 del 9.07.15 il Comune con nota n.19289 del 20.07.17 assunta al prot. reg. al n.301879 del 21.07.17 inviava:

- Dossier partecipazione;
- Copia di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "La Nuova Venezia" del 20.03.15;
- Dichiarazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dei comuni, nei siti web e nel BURV;

Dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Fiesso d'Artico, attestante la richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale e da cui risulta che sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPAV del 19.05.2015;
- ULSS n. 13 del 20.05.15.

Dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Dolo, attestante la richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale e da cui risulta che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Veneto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo del 14.04.15;
- ARPAV del 19.05.2015;
- ULSS n. 13 del 20.05.15.

Dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica del comune di Fiesso d'Artico attestante che sono pervenuti n. 10 osservazioni, delle quali n. 2 accolte aventi attinenza con questioni ambientale per le quali si accompagna il parere di coerenza del valutatore.

Dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica del comune di Dolo attestante che sono pervenuti n.54 osservazioni nei termini ed una fuori dai termini, delle quali n.15 accolte e n.3 non accolte aventi attinenza ambientale per le quali si accompagna il parere di coerenza del valutatore.

Dichiarazione dei Responsabili del Settore Urbanistica con le quali si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali; per quanto riguarda il Comune di Dolo, sono state evidenziate alcune precisazioni, come riportate specificatamente nella nota in atti prot. 19180 del 20.07.2017.

Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse.



VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA

"Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di DOLO e FIESSO D'ARTICO (VE)

Facendo seguito alla nota prot. reg. n. 113377 del 16/03/2015, dall'esame della documentazione trasmessa si osserva che:

- la documentazione esaminata è relativa al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Comune di Dolo e Fiesso d'Artico (VE);
- secondo quanto dichiarato a pagina 7 della relazione allegata alla dichiarazione di non necessità esaminata, (...) *"il tessuto produttivo – industriale locale è fortemente caratterizzato dalla presenza delle aziende appartenenti al distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, settore trainante dell'economia in Riviera"* (...);
- il territorio è stato suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Omogenei: ATO 1 – Asse storico della Riviera del Brenta, ATO 2 – Arino, ATO 3 – Polo del Terziario Avanzato di Arino, ATO 4 – Agricolo nord, ATO 5 – Produttivo – Artigianale di Fiesso d'Artico, ATO 6 – Sambruson, ATO 7 – Agricolo sud;
- sono stati individuati alcuni Progetti Strategici che il P.A.T.I. individua pur senza valenza prescrittiva: PS1: Asse Naviglio – percorso culturale – turistico, PS2-3: Mobilità sostenibile – progetto di suolo, PS4: Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture, PS5: Frazioni, piazze e servizi, PS6: Campagne, percorsi d'acqua e itinerari;
- l'area di P.A.T.I. è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività estrattive e gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti.

RITENUTO di dover comunque prescrivere che, nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T. del PATI, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

Sulla base di quanto sopra esposto e per l'istanza in esame, pur se redatta conformemente all'abrogata D.G.R. 3173/2006, All. A, è comunque possibile riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 della D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."



OSSERVAZIONI AL PATI

Si riporta, il prospetto di sintesi, delle n. 2 osservazioni, aventi attinenza con questioni ambientali, del Comune di Fiesso d'Artico, con parere di coerenza del Valutatore.

N. OSS.	DATA DI PRES.	N. PROT.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE
02	18.05.2015	5187	<p>Si evidenzia:</p> <p>1. la presenza di errori nella determinazione della SUA massima trasformabile dal PATI - nello specifico si evidenzia come sia stato erroneamente considerata anche l'area interessata dalla Città della Mod, non considerabile all'oggi come area agricola in quanto in essa sono avvenute infrastrutture e usi altri;</p> <p>2. la lettura demografica, popolazione e famiglie, riporta dati di incremento ormai superati, non aggiornati al 2014-2015 (come valori assoluti e come trend di crescita/decrecita);</p> <p>3. sussiste nel territorio una dotazione di alloggi disponibili non utilizzati, utili per una domanda pari a 1500 abitanti;</p> <p>4. rispetto all'inquinamento atmosferico si evidenzia come la concentrazione di Pm10 e Pm2.5 nei comuni di Fiesso d'Artico, Dolo e Vigonovo è ai massimi livelli di concentrazione, dato da una sommatoria di inquinanti atmosferici come monossido di carbonio, pm10, benzene, ozono, ossidi di azoto, anidride solforosa, benzene e metalli.</p>	<p>1. La richiesta non viene accolta in quanto la procedura di determinazione della SAU massima trasformabile dal PATI è stata già oggetto di verifica e condivisione in sede di copianificazione con la Provincia di Venezia, la quale ha valutato sia l'uso del suolo di pertinenza sia l'applicazione dei parametri numerici così come da Allegato A della DGR 3650 del 25 novembre 2008;</p> <p>2. La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento al 2014-2015 degli scenari demografici di Piano (popolazione e famiglie), al fine di ridefinire la cosiddetta domanda di residenzialità del piano, da correlare al dimensionamento dello stesso (vedasi allegato tecnico all'osservazione n.02 in coda al documento "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni pervenute al Piano adottato");</p> <p>3. Si prende atto dell'osservazione avanzata evidenziando come metodologicamente parlando l'incremento volumetrico inserito nel dimensionamento di piano è alternativo ed complementare alla disponibilità di alloggi già esistenti nel territorio, da attuare eventualmente solo in sede di Piano degli Interventi qualora ritenuto opportuno ed/o necessario (vedasi allegato tecnico all'osservazione n.02 in coda al presente documento);</p> <p>4. si prende atto dell'osservazione avanzata evidenziando come la questione sia stata affrontata in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PATI, sia a livello di stato della componente ambientale.</p>	<p>Per quanto riguarda il punto 2 dell'osservazione, ritenuto di carattere ambientale, si osserva che a seguito dello slittamento dei tempi di adozione / approvazione si è ritenuto opportuno aggiornare il quadro statistico e di conseguenza il dimensionamento complessivo del PATI. L'osservazione è riferita al Comune di Fiesso. L'allegato al documento "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni pervenute al Piano adottato" riporta l'aggiornamento degli scenari demografici e conseguente stima della domanda di residenzialità. In particolare viene considerato l'andamento della popolazione e delle famiglie nel periodo 2002 - 2015, il che porta a ridimensionare, riducendoli, i valori degli indici di incremento medio annuo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indice di incremento medio annuo relativo alla popolazione passa da + 3,7479 (PATI adottato - scenario 2002 - 2010) a + 2,7405; - l'indice di incremento medio annuo relativo al numero di famiglie passa da + 4,4033 (PATI adottato - scenario 2002 - 2010) a + 2,7709. <p>L'allegato riporta anche l'aggiornamento dello stato di attuazione del PRG vigente, rispetto al quale tuttavia non si evidenziano modifiche rispetto ai dati riportati nel PATI adottato.</p> <p>Sulla base dei dati così aggiornati sono stati infine confermati i volumi di nuova individuazione dal PATI, in quanto complessivamente lo scenario risulta idoneo a soddisfare la domanda di nuova residenzialità individuata considerando un alloggio di 200 mc per famiglia e proiettata al 2026.</p> <p>4. Si confermano le considerazioni valutative espresse in sede di Rapporto Ambientale e si richiamano le indicazioni riportate al cap. 13 del RA.</p>
05	20.05.2015	5293	<p>Si evidenzia:</p> <p>1. la presenza di individuazioni non corrette negli elaborati di analisi a supporto del Piano (es. stato di attuazione del PRG Fiesso); nello specifico si evidenzia: a. sono individuati come lotti residenziali non realizzati ambiti già edificati o parzialmente edificati - tali ambiti constano di circa 60.000 mc; b. sono individuati come progetti norma realizzati ambiti ancora ineditificati o solo parzialmente realizzati - tali ambiti constano di circa 60.000 mc;</p> <p>2. rispetto alla relazione di compatibilità idraulica (relab.37 PATI) si evidenzia come:</p> <p>2a. al punto 7.1 "Capacità idrauliche del comune di Fiesso d'Artico" si fa riferimento al piano delle acque adottato, allegando le medesime cartografie; si evidenzia al proposito che le stesse risultavano già carenti nel 2009-2010 e non corrispondenti allo stato di fatto del territorio (es. mancanza di insediamenti residenziali e produttivi già esistenti);</p> <p>2b. al punto 13.2.3 ATO 4b viene riportato che l'ATO comprende una vasta area ubicata nella zona del centro di Fiesso d'Artico, erroneamente;</p> <p>2c. al punto 13.2.4. ATO 05 viene riportato che l'ATO comprende una vasta area ubicata nella zona del centro di Fiesso d'Artico, erroneamente;</p> <p>3. rispetto alla Tav. 7.2 Rischio idraulico (Elab. 18 PATI) si evidenzia come le aree evidenziate (rischio idraulico) non rispecchiano le reali zone più volte allagate negli anni considerati; si ricorda come in situazioni di condizioni meteorologiche avverse le elevate portate di acqua che raggiungono la rete scolante del territorio vengono smaltite attraverso l'impianto idraulico posto ad est di Via Baldiana, la sicurezza idraulica del paese dipende per gran parte dalla messa in funzione di tale impianto di smaltimento, che trasferisce l'acqua dallo scolo consortile Castellaro al Rio Serraglio;</p> <p>4. rispetto alla Carta delle Invarianti si evidenzia che non sono correttamente individuati gli edifici e le pertinenze con vincolo monumentale (articolo 30 NT); infatti tutte le ville lungo la Riviera del Brenta sono individuate come "ville Venete" (articolo 31 NT)</p> <p>5. si segnala la presenza di errori nella determinazione della SUA massima trasformabile dal PATI - vedi osservazione n.2;</p> <p>6. la lettura demografica, popolazione e famiglie, riporta dati di incremento ormai superati, non aggiornati al 2014-2015 (come valori assoluti e come trend di crescita/decrecita);</p>	<p>1. La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento al 2015 dello stato di attuazione delle previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di Dolo sia per il territorio di Fiesso d'Artico (vedasi allegato tecnico all'osservazione n.02);</p> <p>2. 2a. La richiesta non viene accolta in quanto le aree così individuate fanno riferimento alle aree individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano delle Acque sia del PATI in questione;</p> <p>2. 2b. La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento del periodo considerato;</p> <p>2. 2c. La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento del periodo considerato;</p> <p>3. La richiesta non viene accolta in quanto le aree così individuate fanno riferimento alle aree individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano delle Acque sia del PATI in questione;</p> <p>4. La richiesta non viene accolta in quanto gli elementi individuati sono quelli già definiti a livello regionale; in sede di PI si dovrà provvedere alla loro verifica ed eventuale adeguamento/aggiornamento e relativa normativa;</p> <p>5. La richiesta non viene accolta in quanto la procedura di determinazione della SAU massima trasformabile dal PATI è stata già oggetto di verifica e condivisione in sede di copianificazione con la Provincia di Venezia, la quale ha valutato sia l'uso del suolo di pertinenza sia l'applicazione dei parametri numerici così come da Allegato A della DGR 3650 del 25 novembre 2008;</p> <p>6. La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento al 2014-2015 degli scenari demografici di Piano (popolazione e famiglie), al fine di ridefinire la cosiddetta domanda di residenzialità del piano, da correlare al dimensionamento dello stesso (vedasi allegato tecnico all'osservazione n.02).</p>	<p>Per quanto riguarda il punto 6 dell'osservazione, ritenuto di carattere ambientale, si richiama l'allegato al documento "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni pervenute al Piano adottato" che riporta l'aggiornamento degli scenari demografici e conseguente stima della domanda di residenzialità.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il parere relativo all'osservazione 02.</p>



Si riporta, il prospetto di sintesi, delle n. 18 osservazioni, aventi attinenza con questioni ambientali, del Comune di Dolo, con parere di coerenza del Valutatore.

ACCOLTE





N. OBIETTIVO	DATA DI PRESENTAZIONE	N. PROT.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE
08(01)	18.05.2015	11139/2015	Dato il residuo di PRG ancora disponibile e dato un trend demografico non in crescita, si richiede di ridurre drasticamente i mc aggiuntivi definiti dal PATI limitandosi allo stretto necessario per una ricultura delle aree di completamento, in aderenza all'abitato esistente. Si evidenzia infatti come ad un residuo di PRG, per la parte residenziale, pari a 296.000 mc, sono stati individuati ulteriori 185.000 mc dal PATI, per il complessivo territorio comunale; tale incremento della potenzialità volumetrica è correlata ad un dimensionamento teorico di crescita demografica di 4.296 abitanti nell'arco temporale di 10 anni (durata del PATI). Si evidenzia al riguardo come lo scenario demografico sia stato costruito con dati riferiti al 2010 come ultimo anno di osservazione, non considerando quindi il periodo 2010-2014 laddove si è assistito ad un rallentamento dell'andamento di crescita della popolazione comunale. A fronte di una crescita ipotizzata di 4000 abitanti, il dimensionamento incrementale definito permette una crescita di circa 6900 abitanti.	La richiesta viene accolta attraverso una riduzione del dimensionamento incrementale definito dal PATI, oltre al PRG vigente (residuo di PRG), anche attraverso un adeguamento della lettura del trend demografico (popolazione e famiglie) al 2015.	A seguito dello slittamento dei tempi di adozione / approvazione si è ritenuto opportuno aggiornare il quadro statistico e di conseguenza il dimensionamento complessivo del PATI. L'osservazione è riferita al Comune di Dolo. L'Allegato A al documento "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni pervenute al Piano adottato", riporta l'aggiornamento degli scenari demografici e conseguente stima della domanda di residenzialità. In particolare viene considerato l'andamento della popolazione e delle famiglie nel periodo 2002 - 2015, il che porta a ridefinire, riducendoli, i valori degli indici di incremento medio annuo, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - l'indice di incremento medio annuo relativo alla popolazione passa da + 0,5704 (PATI adottato - scenario 2002 - 2010) a + 0,2497; - l'indice di incremento medio annuo relativo al numero di famiglie passa da + 1,8952 (PATI adottato - scenario 2002 - 2010) a + 1,1121. L'allegato riporta anche l'aggiornamento dello stato di attuazione del PRG vigente e del dimensionamento del PATI, con riduzione di entrambi i fattori, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - vengono aggiornati i dati relativi al residuo del P.R.G. vigente (che passa da 446'946 mc a 266'814 mc); - viene ridotto il dimensionamento del PATI (che passa complessivamente da 197'554 mc a 130'000 mc). Per cui complessivamente si ha una riduzione del dimensionamento totale (residuo PRG + nuova volumetria PATI); si passa infatti da 644'500 mc a 396'814 mc. A tale riduzione sono associabili impatti positivi in termini di minor consumo di suolo, minor impegno di risorse idriche, energetiche, etc. In generale non si osservano quindi impatti negativi in relazione alle modifiche introdotte.
08(02)			Richiesta di mantenimento della zona agricola integra posta a ovest del Rio Serraglio, mantenendo l'attuale confine fisico tra città e campagna, o salvaguardando un corridoio ecologico esistente nell'ambito; si richiede quindi lo stralcio della previsione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale o ricettiva/commerciale.	La richiesta viene accolta in quanto tali previsioni ribadiscono l'importanza di un ambito di peculiarità ambientale del limite fisico e naturale del corso d'acqua del Rio Serraglio, andando così di conseguenza a salvaguardare il corridoio ecologico con una relativa dimensione adeguata. Vista la presenza dell'abitato di Via Torre, si ritiene di ammettere in sede di Piano degli interventi una ridefinizione del contesto abitato al fine di riqualificare il sistema insediativo in relazione al centro di Dolo.	La scelta di eliminare le due linee preferenziali di sviluppo oggetto di osservazione è coerente con l'obiettivo di salvaguardare il territorio agricolo posto ad ovest del Rio Serraglio ed il corridoio ecologico indicato dal PATI in corrispondenza del corso d'acqua. Non si rilevano criticità. Le previsioni di sviluppo insediativo individuate dal PATI per l'ATO in esame potranno trovare attuazione in corrispondenza delle altre linee preferenziali indicate dal Piano, in particolare a sud e a sud-est del capoluogo comunale.



giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA





08(04.1)	<p>Richiesta di stralzo di ambito di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva in quanto insistente in un ambito che l'attuale PRGC destina a zona di espansione turistico-ricettiva e a zona agricola (prevalentemente); si richiede il ripristino delle previsioni dell'attuale PRGC.</p> <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>La richiesta viene parzialmente accolta attraverso la ridefinizione dell'ambito di urbanizzazione consolidata sull'ambito già individuato dal PRG come area di espansione turistico-ricettiva. L'ambito viene quindi riclassificato come urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale. La richiesta non viene accolta invece per l'esplicitazione della zona di espansione a destinazione turistico ricettiva in quanto la destinazione d'uso specifica delle singole aree non è un'azione di competenza del PATI, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett a) ("Il PI suddivide il territorio comunale in ZTO..."). La richiesta viene quindi rimandata alla fase di redazione del Piano degli Interventi.</p> <p><i>Estratto Tav. 4 PATI modificato</i></p>	<p>L'ambito oggetto di osservazione viene riclassificato sulla base delle previsioni del PRG vigente, quindi in parte agricolo e in parte, per la porzione rientrante nella zona di espansione turistico - ricettiva, come consolidato a destinazione prevalentemente residenziale. La riclassificazione dell'area non comporta una modifica del dimensionamento di piano: non si ritiene, di conseguenza, che possano esercitarsi effetti negativi sulle componenti ambientali. Si ritengono valide le considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale e le indicazioni ivi contenute, comprese le misure riportate al cap. 13.</p>
08 (09.2)	<p>Richiesta di stralzo di previsione di area di riqualificazione e riconversione in quanto, anche con riferimento all'art. 36 delle Norme Tecniche del PATI (Art. 36 - Aree di riqualificazione e riconversione), non si comprende la necessità di tale strategia per l'ambito.</p>	<p>La richiesta viene accolta riconoscendo all'ambito una valenza a carattere paesaggistico e ambientale, sia di connessione lineare tra i centri di Dolo e di Sambraon sia di elemento di non saldatura urbana tra i due sistemi insediativi.</p>	<p>La modifica introdotta a seguito dell'accoglimento dell'osservazione risulta coerente con l'obiettivo di tutelare il suolo rispetto all'impermeabilizzazione (nuova edificazione/urbanizzazione di aree agricole). Rispetto a tale individuazione non si individuano effetti / impatti negativi sulle componenti ambientali.</p>



	 <p>Area di riqualificazione e riconversione (art. 28)</p> <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	 <p><i>Estratto Tav. 4 PATI modificato</i></p>	
08 (11)	<p>Richiesta di stralcio di ambito individuato di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale in quanto insistente in un ambito che l'attuale PRGC destina parzialmente a zona agricola o parzialmente per campeggio; si richiedo il ripristino delle previsioni dell'attuale PRGC.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>La richiesta viene parzialmente accolta andando a ripercuotere l'ambito di urbanizzazione consolidata sul PRG vigente, escludendo le aree già destinate a zona agricola, anche in riconoscimento della valenza paesaggistica o ambientale del contesto; non si ritiene invece di accogliere la richiesta di ripristino della destinazione d'uso turistico-ricettiva di progetto in quanto la destinazione d'uso specifica delle singole aree non è un'azione di competenza del PATI, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a) ("il PI suddivide il territorio comunale in ZTO..."). La richiesta viene quindi rimandata alla fase di redazione del Piano degli Interventi.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI modificato</i></p>	<p>L'ambito oggetto di osservazione viene riclassificato sulla base delle previsioni del PRG vigente, quindi in parte agricolo e in parte, per la porzione rientrante nella zona destinata a campeggio, come consolidato a destinazione prevalentemente residenziale. La riclassificazione dell'area non comporta una variazione delle possibilità edificatorie per l'ambito (che rimangono quelle già definite dal P.R.G. vigente) né una modifica del dimensionamento di piano: non si ritiene, di conseguenza, che possano esercitarsi effetti negativi sulle componenti ambientali. Si ritengono valide le considerazioni contenute nel Rapporto Ambientale e le indicazioni ivi contenute, comprese le misure riportate al cap. 13.</p>
08(14)	<p>Richiesta di ridefinizione dell'ambito dell'ex inceneritore da zona di urbanizzazione consolidata residenziale ad area di riqualificazione e riconversione.</p>	<p>La richiesta viene parzialmente accolta mantenendo l'ambito entro il tessuto urbano consolidato, in riconoscimento di un rango di area urbanizzata già presente nel PRG vigente (area a servizi F di livello territoriale), o inserendo nella stessa il tema di</p>	<p>L'aggiunta dell'area tra quelle di riqualificazione e riconversione si ritiene un'azione coerente con l'obiettivo di riqualificare il tessuto esistente o già compromesso, tutelando il suolo libero dall'edificazione ed urbanizzazione. La modifica non comporta una</p>



giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


	 <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	 <p>Estratto Tav. 4 PATI modificato</p>	<p>area di riqualificazione e riconversione (Art 36 Norme Tecniche del PATI).</p> <p>variazione del dimensionamento e quindi l'incremento del carico inseritivo complessivo per l'ATO. Si ricorda che, in base all'art. 36 delle NT del PATI, tutte le aree di riqualificazione e riconversione sono soggette alla redazione di un PUA o a convenzionamento.</p>
08(16)	<p>In riferimento all'ambito posto in fronte al complesso monumentale di Villa Angeli, destinato da PRGC vigente a zona E2 e dal PATI come "Servizio di maggior interesse comune", si richiede la sua riclassificazione come "Contesto figurativo dei complessi monumentali", sia in riconoscimento della sua rilevanza storico monumentale, architettonica, paesaggistica, sia in coerenza con le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici del Veneto.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	<p>La richiesta viene accolta riclassificando l'ambito come parte del contesto figurativo del complesso di Villa Angeli, in riconoscimento della valenza paesaggistica e storico-culturale della stessa, e in riconoscimento della coerenza con la definizione data dalla Soprintendenza alla stessa. L'accoglimento dell'osservazione comporta lo stralcio della previsione di area a servizi nell'ambito oggetto di richiesta.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI modificato</p>	<p>Considerato che la modifica comporta lo stralcio di una nuova previsione (area a servizi) non si rilevano possibili effetti negativi sul suolo e sulle altre componenti ambientali considerate nell'ambito della valutazione. Si ritiene che l'individuazione dell'ambito tra le aree a valenza paesaggistica e storico-culturale per la presenza del bene tutelato favorisca la tutela dello stesso e il mantenimento delle idonee quinte paesaggistiche.</p>
08(18)	<p>Si richiede una maggiore identificazione/giustificazione dei limiti fisici alla nuova espansione, per singolo ambito individuato, anche in regione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, anche con</p>	<p>La richiesta viene parzialmente accolta mediante la ridefinizione puntuale di alcuni limiti alla nuova edificazione, anche in relazione agli elementi fisici del paesaggio e del territorio, al fine di definire maggiormente l'ambito di potenziale sviluppo e gli</p>	<p>La modifica operata al Piano, ed in particolare alla Tav. 4, in seguito all'accoglimento dell'osservazione presentata si ritiene coerente con gli obiettivi di salvaguardia degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico. Non si rilevano possibili effetti negativi</p>





			approfondimento della parte normativa specifica.	elementi mantenuti o tutelati.	sulle componenti ambientali.
08(19.1)			<p>(1) In riferimento all'art.48 Rete ecologica, si richiede lo stralcio del comma 12 in quanto ritenuto non necessario, non fornendo prescrizioni o indicazioni;</p> <p>(2) In riferimento all'art.49 Rete ecologica, si richiede la modifica del comma 15 prevedendo che l'integrazione di soggetti morti dovrà essere prevista con le specie preesistenti nel caso in cui si tratti di specie autoctone e coerenti con il sistema vegetazionale.</p>	<p>(1) La richiesta non viene accolta in quanto il comma 12 individuato costituisce comma introduttivo al sistema delle prescrizioni definite dal Piano; il suo stralcio non sarebbe una modifica sostanziale all'apparato normativo</p> <p>(2) La richiesta viene accolta integrando il comma individuato specificando come l'integrazione di soggetti morti dovrà essere perseguita mediante l'utilizzo di specie preesistenti nel caso si tratti di specie autoctone e coerenti con il sistema vegetazionale.</p>	<p>La modifica mira a meglio specificare le specie con le quali operare il reintegro di soggetti morti nell'ambito delle attività di manutenzione e ricostruzione delle siepi all'interno delle aree facenti parte della rete ecologica comunale. In particolare si specifica che tale reintegro dovrà utilizzare le specie preesistenti nel caso di specie autoctone, mentre in altri casi dovranno essere utilizzate specie compatibili con il sistema vegetazionale in cui insistono. Si ritiene la modifica coerente con la finalità della tutela della componente flora, fauna e biodiversità.</p>
08(23)			<p>In riferimento al tematismo, e relativo articolo, dei con visuali, si evidenzia come questi non siano riportati cartograficamente, e inoltre come l'articolo specifico rimandi al recepimento, al riguardo, del PTCP di Venezia, che però non indica né va a normare il tematismo</p>	<p>La richiesta viene accolta andando a modificare l'articolo specifico dell'apparato normativo del PATI. L'accoglimento dell'osservazione comporta lo stralcio degli estremi di rappresentazione cartografica del tematismo dall'articolo specifico dell'individuazione cartografica dei con visuali e del rimando al PTCP come tematismo, demandando inde alla successiva fase di redazione del Piano degli interventi la loro individuazione cartografica e il loro approfondimento di tipo normativo.</p>	<p>Si ritiene che la modifica introdotta non possa comportare impatti negativi sulle componenti ambientali. L'art. 46 delle NT del PATI adottato conteneva già un demando alla successiva fase di PT comunali per la individuazione e localizzazione dei con visuali.</p>
10	19.05.2015	11/30/2015	<p>Si evidenzia:</p> <p>(1) la presenza di individuazioni non corrette negli elaborati di analisi a supporto del Piano (es. stato di attuazione del PRG Fiesse);</p> <p>(2) la presenza di errori nella determinazione della SAU massima trasformabile dal PATI - nello specifico si evidenzia come sia stato erroneamente considerata anche l'area interessata dalla Città della Moda, non considerabile all'oggi come area agricola in quanto in essa sono avvenute infrastrutture e usi altri; si evidenzia un calcolo errato della SAU massima trasformabile, con particolare riguardo all'unione del calcolo tra i due territori comunali);</p> <p>(3) la lettura demografica, popolazione e famiglie, riporta dati di incremento ormai superati, non aggiornati al 2014-2015 (come valori assoluti e come trend di crescita/decrescita);</p> <p>(4) sussiste nel territorio una dotazione di alloggi disponibili non utilizzati, utili per una domanda pari a 1500 abitanti.</p>	<p>(1) La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento al 2015 dello stato di attuazione delle previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di Dolo sia per il territorio di Fiesse d'Antico;</p> <p>(2) La richiesta non viene accolta in quanto la procedura di determinazione della SAU massima trasformabile dal PATI è stata già oggetto di verifica e condivisione in sede di copianificazione con la Provincia di Venezia, la quale ha valutato sia l'uso del suolo di partenza sia l'applicazione dei parametri numerici così come da Allegato A della DGR 3650 del 25 novembre 2008;</p> <p>(3) La richiesta viene accolta attraverso l'aggiornamento al 2014-2015 degli scenari demografici di Piano (popolazione e famiglie), al fine di ridefinire la cosiddetta domanda di residenzialità del piano, da correlare al dimensionamento dello stesso;</p> <p>(4) Si prende atto dell'osservazione avanzata evidenziando come metodologicamente parlando l'incremento volumetrico inserito nel dimensionamento di piano è alternativo e/o complementare alla disponibilità di alloggi già esistenti nel territorio, da attuare eventualmente solo in sede di Piano degli interventi qualora ritenuto opportuno e/o necessario. Vedasi allegato A tecnico all'osservazione n.08.1 a in coda al documento "Proposta di contraddizione tecnica alle osservazioni pervenute al Piano adottato".</p>	<p>1) La verifica dello stato di attuazione del PRG ha permesso la ridefinizione degli ambiti già attuali e la prosecuzione degli stessi rispetto a quanto indicato nei documenti adottati.</p> <p>3 e 4) Il dimensionamento di piano ha subito una ridefinizione sia a seguito della ricognizione dello stato di attuazione del P.R.G., sia per la ridefinizione dei nuovi volumi introdotti dal PAT per ATC, che sono stati riciclabili tenendo conto del trend recente della popolazione (aggiornamento agli anni 2014 - 2015). Per maggiori dettagli si veda il parere relativo all'osservazione 08.01.</p>



giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA




29, 33	20.05.2015	11499/2015 o 11504/2015	<p>Evidenziando come l'area in oggetto sia stata individuata dal PATI come zona a servizi di pubblico interesse, in continuità con il PRG che la classificava come zona a servizi Sc, si richiede, anche in relazione alla rettificazione del vincolo imposto dal PRG, di:</p> <p>1. ricomprendere l'area nelle "linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale-produttiva/commerciale" di cui all'art.38 dello NT del PATI;</p> <p>2. verificare in sede di conferenza dei servizi la dislocazione effettiva della vasca di laminazione presente sulle tavole grafiche del Piano delle Acque, ricadente entro l'area stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo tramite un accordo di programma che i proprietari che diano eventualmente seguito ad opere di edificazione o trasformazione dell'area possano compensare gli oneri con opere quota/parte su aree limitrofe di proprietà comunale, già a vocazione idraulica.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>1. La richiesta viene parzialmente accolta prevedendo, all'interno dell'articolo normativo delle aree a servizi non realizzate, individuale come ambiti di trasformazione e/o rigenerazione urbana, la possibilità di inserire anche altre destinazioni d'uso come quella direzionale e/o commerciale e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico- Privato. Si riporta di seguito la proposta di integrazione all'articolo normativo specifico</p> <p>ART. 39 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA [...]</p> <p>7. Il P.I. potrà prevedere, all'interno delle aree a servizi non realizzate, la loro ridefinizione anche inserendo altre destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale e/o commerciale e/o turistico ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico-Privato. [...]</p> <p>2. La richiesta non viene accolta in quanto non di pertinenza dello strumento urbanistico ma bensì di altre procedure, eventualmente da recepire successivamente nel livello di pianificazione comunale operativo.</p>	<p>Con l'accoglimento parziale della richiesta viene modificato l'articolo normativo art. 39 "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza". In particolare viene modificato il comma 7, che indica la possibilità, in fase di P.I. di procedere ad una ridefinizione delle destinazioni nelle aree a servizi non attuate, anche prevedendo destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale, commerciale, turistico - ricettiva e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico - Privato. La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Nel contesto dell'area in esame sono presenti alcuni edifici ad uso abitativo, dei quali si dovrà tenere conto nella definizione delle funzioni insediabili, al fine di non determinare possibili disturbi determinati dall'eventuale produzione di rumore, etc. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del RA garantisce tale compatibilità.</p>
30, 34	20.05.2015	11500/2015 e 11505/2015	<p>Evidenziando come l'area in oggetto sia stata individuata dal PATI come zona a servizi di pubblico interesse, in continuità con il PRG che la classificava come zona a servizi Sc, si richiede, anche in relazione alla rettificazione del vincolo imposto dal PRG, di:</p> <p>1. ricomprendere l'area nell'"urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale/produttiva-turistico/ricettiva e riconversione" con attuazione delle opere di urbanizzazione tramite compensazione in loco, con prevalente destinazione produttiva/commerciale;</p> <p>2. verificare in sede di conferenza dei servizi la dislocazione effettiva della vasca di laminazione presente sulle tavole grafiche del Piano delle Acque, ricadente entro l'area stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo tramite un accordo di programma che i proprietari che diano eventualmente seguito ad opere di edificazione o trasformazione dell'area possano compensare gli</p>	<p>1. La richiesta viene parzialmente accolta prevedendo, all'interno dell'articolo normativo delle aree a servizi non realizzate, individuale come ambiti di trasformazione e/o rigenerazione urbana, la possibilità di inserire anche altre destinazioni d'uso come quella direzionale e/o commerciale e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico- Privato. Si riporta di seguito la proposta di integrazione all'articolo normativo specifico</p> <p>ART. 39 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA [...]</p> <p>7. Il P.I. potrà prevedere, all'interno delle aree a servizi non realizzate, la loro ridefinizione anche inserendo altre destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale e/o commerciale e/o turistico ricettivo e/o artigianato di servizio</p>	<p>Con l'accoglimento parziale della richiesta viene modificato l'articolo normativo art. 39 "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza". In particolare viene modificato il comma 7, che indica la possibilità, in fase di P.I. di procedere ad una ridefinizione delle destinazioni nelle aree a servizi non attuate, anche prevedendo destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale, commerciale, turistico - ricettiva e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico - Privato. La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Nel contesto dell'area in esame sono presenti alcuni edifici ad uso abitativo, dei quali si dovrà tenere conto nella definizione delle funzioni insediabili, al fine di non determinare possibili disturbi determinati dall'eventuale produzione di rumore, etc. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del RA garantisce tale compatibilità.</p>







			<p>oneni con opere quota/parte su aree limitrofe di proprietà comunale, già a vocazione idraulica.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico-Privato.</p> <p>[...]</p> <p>2. La richiesta non viene accolta in quanto non di pertinenza dello strumento urbanistico ma bensì di altre procedure, eventualmente da recepire successivamente nel livello di pianificazione comunale operativo.</p>	
31, 35	20.05.2015	11501/2015 e 11506/2015	<p>Evidenziando come l'area in oggetto sia stata individuata dal PATI come zona a servizi di pubblico interesse, in continuità con il PRG che la classificava come zona a servizi Sc, si richiede, anche in relazione alla reiterazione del vincolo imposto dal PRG, di ricomprendere l'area "le linee preferenziali di sviluppo a destinazione produttiva/commerciale", in applicazione dell'art.3 della LR Veneto 11/2004.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>1. La richiesta viene parzialmente accolta prevedendo, all'interno dell'articolo normativo delle aree a servizi non realizzate, individuate come ambiti di trasformazione e/o rigenerazione urbana, la possibilità di inserire anche altre destinazioni d'uso come quella direzionale e/o commerciale e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico- Privato. Si riporta di seguito la proposta di integrazione all'articolo normativo specifico</p> <p>ART. 39 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA</p> <p>[...]</p> <p>7. Il P.I. potrà prevedere, all'interno delle aree a servizi non realizzate, la loro ridefinizione anche inserendo altre destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale e/o commerciale e/o turistico ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico-Privato.</p>	<p>Con l'accoglimento parziale della richiesta viene modificato l'articolo normativo art. 39 "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza". In particolare viene modificato il comma 7, che indica la possibilità, in fase di P.I. di procedere ad una ridefinizione delle destinazioni nelle aree a servizi non attuate, anche prevedendo destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale, commerciale, turistico - ricettiva e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico - Privato. La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Nel contesto dell'area in esame sono presenti alcuni edifici ad uso abitativo, dei quali si dovrà tenere conto nella definizione delle funzioni insediabili, al fine di non determinare possibili disturbi determinati dall'eventuale produzione di rumore, etc. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del PA garantisce tale compatibilità.</p>
32, 36	20.05.2015	11502/2015 e 11507/2015	<p>Evidenziando come l'area in oggetto sia stata individuata dal PATI come zona a servizi di pubblico interesse, in continuità con il PRG che la classificava come zona a servizi Sc, si richiede, anche in relazione alla reiterazione del vincolo imposto dal PRG, di:</p> <p>1. ricomprendere l'area come "area di riqualificazione e riconversione" con attuazione delle opere di urbanizzazione tramite compensazione in loco, con prevalente destinazione produttiva/commerciale.</p>	<p>1. La richiesta viene parzialmente accolta prevedendo, all'interno dell'articolo normativo delle aree a servizi non realizzate, individuate come ambiti di trasformazione e/o rigenerazione urbana, la possibilità di inserire anche altre destinazioni d'uso come quella direzionale e/o commerciale e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico- Privato. Si riporta di seguito la proposta di integrazione all'articolo normativo specifico</p>	<p>Con l'accoglimento parziale della richiesta viene modificato l'articolo normativo art. 39 "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza". In particolare viene modificato il comma 7, che indica la possibilità, in fase di P.I. di procedere ad una ridefinizione delle destinazioni nelle aree a servizi non attuate, anche prevedendo destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale, commerciale, turistico - ricettiva e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico - Privato. La modifica non introduce</p>






giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<p>2. verificare in sede di conferenza dei servizi la dislocazione effettiva della vasca di laminazione presente sulle tavole grafiche del Piano delle Acque, ricadente entro l'area stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo tramite un accordo di programma che i proprietari che diano eventualmente seguito ad opere di edificazione o trasformazione dell'area possano compensare gli oneri con opere quota/parte su aree limitrofe di proprietà comunale, già a vocazione idraulica.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	<p>ART. 39 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA [...] 7. Il P.I. potrà prevedere, all'interno delle aree a servizi non realizzate, la loro ridefinizione anche inserendo altre destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale o commerciale o turistico ricettivo o/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico-Privato. [...]</p>	<p>variazioni al dimensionamento di Piano. Nel contesto dell'area in esame sono presenti alcuni edifici ad uso abitativo, dei quali si dovrà tenere conto nella definizione delle funzioni insediabili, al fine di non determinare possibili disturbi determinati dall'eventuale produzione di rumore, etc. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del RA garantisce tale compatibilità.</p>
38	21.05.2015	11566/2015	<p>Il PATI individua nell'area la localizzazione di un ambito di rilevante dimensione da destinare a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza previsti; all'oggi l'area è parzialmente azionata come zona D e parzialmente come zona a servizi Sc. Nella parte azionata come zona D insiste un fabbricato a destinazione artigianale, mentre la parte azionata come Sc funge al fatto da parcheggio privato a servizio dell'attività stessa. Il PATI sembra confermare tale azionamento, pur sembrando mancare una parte del retino della zona Sc nell'area dell'attuale parcheggio. Si richiede con la presente, quindi, che tutta l'area di proprietà venga destinata a zona di tipo D, in quanto è la destinazione d'uso attuale.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	<p>La richiesta viene accolta definendo l'area in oggetto come urbanizzazione consolidata a destinazione prevalente, in riconoscimento dello stato fisico e di utilizzo dell'area odierno (pertinenza dell'attività presente già in zona consolidata produttiva)</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI modificato</p>	<p>La modifica cartografica opera una ridefinizione a livello di PAT, che dovrà essere confermata in sede di PI. Ad ogni modo la variazione di destinazione risulta coerente con le condizioni in essere. Non vengono modificati i parametri dimensionali del PATI. Si richiamano le misure riportate al cap. 13 del RA che si ritengono in grado di garantire la compatibilità degli interventi con il contesto.</p>



42	21/05/2015	11594/2015	<p>Si richiede il cambio di destinazione urbanistica dell'area da "area a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza previsti" ad "area di urbanizzazione consolidata" a prevalente destinazione residenziale o commerciale" o in alternativa lotto ineditificato assoggettato a intervento diretto.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>La richiesta viene accolta riconoscendo l'ambito come Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, riconoscendo l'impianto o lo stato odierno; si evidenzia ad esempio come alcune aree interne all'ambito siano a destinazione Verde privato.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI modificato</i></p>	<p>La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano e si ritiene che le destinazioni associate siano coerenti con il contesto o l'uso attuale dell'ambito oggetto di osservazione.</p>
46	21/05/2015	11740/2015	<p>Evidenziando come il PATI, per l'area in oggetto, riconfermi la destinazione a servizio, e come tale area non sia mai stata attuata, con reiterazione del vincolo per diversi anni, si richiede (1) per la stessa la sua ridefinizione da "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" ad "Area di urbanizzazione consolidata", con l'impegno da parte degli interessati a procedere all'attuazione delle opere carenti contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto di permesso di costruire, contribuendo pertanto alla riqualificazione di un ambito significativo.</p> <p>Si richiede (2) altresì di valutare l'opportunità/la possibilità di applicare l'art.3 della LR 42015 introducendo la possibilità di Varianti al PRG finalizzate alla individuazione di aree con destinazione commerciale che appaiono coerenti con i caratteri e la vocazione del contesto.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI adottato</i></p>	<p>(1) La richiesta viene accolta riconoscendo l'ambito come Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, riconoscendo l'impianto e lo stato odierno; si evidenzia ad esempio come alcune aree interne all'ambito siano a destinazione Verde privato.</p> <p>(2) La richiesta non viene accolta in quanto la richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o altri da quello del PATI in oggetto, per cui si rimanda a questi in modo specifico.</p>  <p><i>Estratto Tav. 4 PATI modificato</i></p>	<p>La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Eventuali trasformazioni dovranno essere coerenti con il contesto e con gli elementi presenti. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del FA garantisce tale compatibilità. Si osserva, in particolare che l'ambito è interessato dalla presenza di una linea ad alta tensione e pertanto dovranno essere verificato lo fasce di rispetto di cui al D.M. 29 maggio 2008 (misura XIII, cap. 13 del FA).</p>



51	21.05.2015	11749/2015	<p>L'ambito in oggetto è stato riconfermato dal PATI come area a servizi di maggiore rilevanza; il PRG vigente destina tale area a verde pubblico o parcheggio, con previsione mai attuata. Data la posizione delle aree poste in prossimità di altri insediamenti residenziali e commerciali di servizio o sono dotati delle principali opere di urbanizzazione, situate all'ingresso al centro dalla SR 11, si richiede (1) di rivedere le previsioni del PATI per l'area ricomprendendo la stessa entro le "Urbanizzazioni consolidate"; si richiede (2) altresì di valutare l'opportunità/possibilità di applicare l'articolo 3 della LR 4/2015 introducendo la possibilità di vananti al PRG finalizzate alla individuazione di aree con destinazione commerciale che appaiono coerenti con i caratteri e la vocazione del contesto.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	<p>(1) La richiesta viene accolta riconoscendo l'ambito come Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, riconoscendo l'impianto lo stato odierno; si evidenzia ad esempio come alcune aree interne all'ambito siano a destinazione Verde privato. (2) La richiesta non viene accolta in quanto la richiesta la riferimento a procedimenti differenti altri da quello del PATI in oggetto, per cui si rimanda a questi in modo specifico.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI modificato</p>	<p>La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Eventuali trasformazioni dovranno essere coerenti con il contesto e con gli elementi presenti. Il rispetto delle misure riportate al cap. 13 del RA garantisce tale compatibilità. Si osserva in particolare che l'ambito è interessato dalla presenza di una linea ad alta tensione e pertanto dovranno essere verificate la fasce di rispetto di cui al D.M. 29 maggio 2008 (misura XIII, cap. 13 del RA).</p>
53	21.05.2015	11751/2015	<p>Si evidenzia come l'area in oggetto sia stata classificata entro il PATI come "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza previsti", in continuità con il PRG che classifica l'area per attrezzature a parco, gioco e sport; l'area risulta essere quindi uno standard sinora mai attuato. Si richiede (1) al riguardo quindi di ricomprendere l'area entro le "Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale/produttiva/commerciale/direzionale-turistico-recreativa". Si richiede (2) altresì, in alternativa al punto precedente, di ricomprendere l'area entro l'ambito dell'urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale e/o produttiva/commerciale". Si richiede inoltre (3) verificare in sede di conferenza dei servizi la dislocazione effettiva della vasca di laminazione presente sulle tavole grafiche del Piano delle Acque ricadente entro l'area stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo tramite un accordo di programma che i proprietari che siano eventualmente seguito ad opere di edificazione o trasformazione dell'area possano</p>	<p>(1) La richiesta viene parzialmente accolta prevedendo, all'interno dell'articolo normativo delle aree a servizi non realizzate, individuate come ambiti di trasformazione o/o rigenerazione urbana, la possibilità di inserire anche altre destinazioni d'uso come quella direzionale o/o commerciale o/o turistico ricettivo e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico-Privato. (2) La richiesta non viene accolta in quanto non si riconosce all'ambito le caratteristiche idonee per il suo inserimento entro l'ambito di urbanizzazione consolidata, essendo l'area con caratteristiche fisiche e di uso del suolo dell'area agricola, priva di edificazione, e posta non in aderenza ad aree già edificate. (3) La richiesta non viene accolta in quanto la regolamentazione degli interventi e delle modalità di attuazione sono demandate al Piano degli Interventi cui si domanda per una loro valutazione. (4) La richiesta non viene accolta in quanto la regolamentazione degli interventi e delle modalità di attuazione sono demandate al Piano degli Interventi</p>	<p>Con l'accoglimento parziale della richiesta viene modificato l'articolo normativo art. 39 "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza". In particolare viene modificato il comma 7, che indica la possibilità, in fase di PI, di procedere ad una ridefinizione delle destinazioni nelle aree a servizi non attuate, anche prevedendo destinazioni d'uso come quella residenziale, direzionale, commerciale, turistico - ricettiva e/o artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa sottoscrizione di specifico Accordo Pubblico - Privato. La modifica non introduce variazioni al dimensionamento di Piano. Si richiamano le misure di cui al cap. 13 del RA</p>
			<p>compensare gli oneri con opera quota/parte su aree limitrofe di proprietà comunale, già a vocazione idraulica. Si richiede (4) che i vincoli e le limitazioni di non edificazione non siano quindi reiterati. Si richiede infine (5) che le quantità e le tipologie di intervento richieste siano esaminate e concordate con la P.A. nel P.L.</p>  <p>Estratto Tav. 4 PATI adottato</p>	<p>cui si domanda per una loro valutazione. (5) La richiesta non viene accolta in quanto la regolamentazione degli interventi e delle modalità di attuazione sono demandate al Piano degli interventi cui si domanda per una loro valutazione. Per l'area in oggetto non si conoscono, altresì, le caratteristiche fisiche o urbanistiche tali da necessitare una riqualificazione-ricomversione.</p>	



NON ACCOLTE

N. oss.	DATA DI PRES.	N. PROT.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE
08(17)	18.05.2015	11139/2015	Rispetto al sistema delle aree agricole, si richiede una verifica/individuazione di quali siano le aree agricole da tutelare o salvaguardare e quali siano le aree che per le loro caratteristiche/potenzialità possono essere soggette a sviluppo a carattere insediativo (residenziale-produttivo); contestualmente si richiede la definizione di specifiche norme di attuazione e indirizzi necessari per garantirlo la piena compatibilità tra sviluppo insediativo e necessità di carattere ambientale (vedi anche sistema delle invariati), anche in relazione alla VAS.	La richiesta non viene accolta rimandando in sede di Piano degli interventi l'approfondimento, anche mediante l'azionamento specifico, delle aree agricole, sia con riferimento ai cosiddetti ambiti agricoli integri sia in riferimento alla valutazione paesaggistica, ambientale e del settore primario delle stesse, in quanto la destinazione d'uso specifica delle singole aree non è un'azione di competenza del PATI, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a) ("il PI suddivide il territorio comunale in ZTO..."). La richiesta viene quindi rimandata alla fase di redazione del Piano degli Interventi.	La controdeduzione non introduce elementi in contrasto con la valutazione già effettuata.
08(20)			Si richiede, in riferimento all'ambito di Veneto City, un maggiore approfondimento rispetto alle prescrizioni del parere VAS del 06.06.2011, ove si fa riferimento ad opere di mitigazione /compensazione e studi di dettaglio - si evidenzia come questi non siano stati considerati in sede di PATI e relativa VAS.	La richiesta non viene accolta in quanto si fa riferimento a due procedimenti di valutazioni differenti: l'ambito dell'Accordo di Programma "Veneto City" è infatti già stato oggetto di specifica progettazione e relativa Valutazione Ambientale, con la definizione di prescrizioni e mitigazioni a carattere in plus rispetto all'area dell'AdP stesso. La Valutazione Ambientale Strategica del PATI rimanda quindi alla VAS dell'AdP per l'ambito di pertinenza, e perseguendo comunque un apparato valutativo di prescrizioni/mitigazioni coerente e compatibile. Per l'area dell'AdP, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 234 del 30.12.2011, è stato approvato l'Accordo di Programma ai sensi dell'art.32 Lr 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City spa per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovra regionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. Il d.P Veneto City prevede opere di adeguamento della viabilità per il nuovo insediamento e per la risoluzione di problematiche idrauliche che interessano l'area.	Si conferma quanto riportato nella controdeduzione.
28(21)			Si richiede, in riferimento all'ambito dell'idrovia Padova-Venezia, un maggiore approfondimento sull'approccio, anche strategico, del Piano, laddove non si riscontrano elementi relativamente alla previsione viabilistica connessa all'idrovia stessa e relative opere complementari a/o di connessione con la viabilità locale; l'approfondimento deve essere svolto anche in sede di VAS.	La richiesta non viene accolta in quanto già in sede di Relazione Tecnica di PATI, così come adottata, si esprimeva l'approccio progettuale del Piano all'asse tematico oggetto di osservazione; in quella sede si asseriva come "... Attualmente esiste un progetto preliminare per la realizzazione della Camionabile. Prima della Camionabile, il PRUSST Riviera del Brenta aveva già promosso la realizzazione dell'Asse Padriodale che avrebbe occupato il sedime già destinato all'idrovia Padova - Venezia, mai realizzata nel tratto riguardante il Comune di Dolo. Ora si propone invece una vera e propria autostrada a due corsie per senso di marcia e a pagamento, in quanto realizzata in project financing.	Il PATI considera l'idrovia come infrastruttura della mobilità regionale e sovra regionale lungo la quale viene previsto un Sistema del verde (cfr. Tav. 04 e Norma Tecnica). A questo livello di pianificazione, tenuto conto del livello sovra comunale dell'asse tematico, non si hanno elementi progettuali tali da poter effettuare un approfondimento valutativo.
				La Camionabile dovrebbe collegare i Porti Industriali di Padova e Marghera e verrebbe collegata direttamente al Grande Raccordo Anulare di Padova (GRAP) e alla S.S. n. 309 Romea, nonché alla Nuova Romea, altra viabilità di importanza nazionale in fase di progettazione. Il Comune di Dolo con D.C.C.n. 53 del 29.11.2011 si è impegnato a sostenere il Completamento dell'idrovia Padova-Venezia con canale navigabile in classe V ^e e al contempo ad opporsi alla realizzazione della Camionabile che collega Padova con Marghera-Mestre, proponendone lo stralzo nel progetto del GRAP... La progettazione grafica e normativa del PATI in riguardo risulta essere coerente con l'indirizzo e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.	

Si evidenzia il parere positivo del Valutatore in merito all'accoglimento di osservazioni che propongono l'eliminazione di linee preferenziali di sviluppo già indicate in Tav. 4 del PATI (trasformabilità), trattandosi di previsioni che ricadono all'interno di ambiti di particolare peculiarità ambientali.

Ciò premesso, esaminate tutte le osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali, dei Comuni di Fiesse d'Artico e Dolo, si prende atto del parere di coerenza del Valutatore, fatto salvo quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere, in merito agli ambiti e progetti strategici ed al sistema della viabilità (art. 41 delle NTA).

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 10 ottobre 2017, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare", con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.



Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, sono state particolarmente approfondite le peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio e la sostenibilità economica e sociale dei progetti previsti.

Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori, sia per la valorizzazione delle componenti ambientali e la contestuale riduzione delle pressioni, in particolar modo per quanto riguarda il sistema delle ville venete, dell'asse del naviglio Brenta, del sistema delle campagne, dei percorsi d'acqua e del sistema della mobilità lenta, sia per quanto riguarda lo sviluppo socio-economico, in particolar modo per quanto riguarda il sistema turistico, la riqualificazione delle frazioni e delle piazze, la Città della Moda e Veneto City.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore e una maggiore sicurezza. Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PATI possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo Piano degli Interventi (PI), al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PATI, dovranno essere attuate le misure compensative e mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente. Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In considerazione degli assi viari individuati nella tav. 4 – trasformabilità – del PATI, va chiarito che la Valutazione riguarda esclusivamente il territorio dei comuni di Dolo e Fiesse d'Artico.

Si evidenzia, comunque, la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente al sistema della viabilità di collegamento, agli ambiti strategici relativi all'asse della Riviera del Brenta, della Città della Moda e di Veneto City, per quest'ultima, limitatamente alle parti non rientrate nell'Accordo di Programma Strategico approvato con DPGR del 30.12.2011 e non sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Relativamente all'ambito individuato nella tav. 4. Trasformabilità, inerente all'individuazione del tracciato dell'Idrovia Padova-Venezia, si ravvisa la necessità che venga mantenuta la continuità della larghezza della fascia della *buffer zones* a ridosso del tracciato stesso, ai fini di una funzione di filtro di protezione per limitare gli effetti dell'antropizzazione.

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PATI stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PATI;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PATI ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio.



La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna, è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo e Fiesse d'Artico, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PATI dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PATI, nonché con il recepimento, nei termini sopra riportati, del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. L'art. 9 delle NTA, "*Ambiti Strategici ed Aree di Trasformazione*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi agli ambiti strategici "A.S.1. - *Asse storico della Riviera del Brenta*" e "A.S.4. - *Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture*", limitatamente alle parti non rientranti nell'Accordo di Programma Strategico approvato con DPGR del 30.12.2011, siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
3. L'art. 38 "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", delle NTA, limitatamente alla stazione di servizio "Arino ovest", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



4. L'art. 41 "Viabilità di collegamento", delle NTA, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. L'art. 48 "Rete ecologica" per quanto riguarda le *buffer zones*, dovrà essere integrato prevedendo che, relativamente all'ambito individuato nella tav. 4. Trasformabilità, inerente al tracciato dell'Idrovia Padova-Venezia, venga mantenuta la continuità della larghezza della fascia della *buffer zones* a ridosso del tracciato stesso.
6. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

7. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
8. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
9. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
10. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
11. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso